

Numero
1790

sl

0

Bellinzona
16 aprile 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
gever@blw.admin.ch


Procedura di consultazione – Pacchetto di ordinanze agricole 2025

Gentili signore,
egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo le osservazioni sviluppate.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2025

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
Datum / Data	

Osservazioni generali

Ordinanza sulla consulenza agricola

Non condividiamo la nuova proposta di regolamentazione. Si chiede pertanto quanto segue.

- Il sostegno federale per AGRIDEA, il centro di consulenza ai sensi dell'art. 5 del regolamento sulla consulenza agricola, rientra tra gli obblighi della ristrutturazione del sistema di compensazione finanziario e della suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i cantoni (*Deutsch: Neugestaltung des Finanzausgleichs – NFA*).
- Questo sostegno deve essere regolato in un contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 2 LSu), che comprende almeno i seguenti punti:
 - Partner contrattuali: UFAG, CDCA, AGRIDEA;
 - Durata del contratto: 01.01.2026 - 31.12.2029;
 - Sostegno finanziario: almeno 8,2 milioni di franchi all'anno;
 - Strumento per la gestione a medio termine dei temi che saranno trattati da AGRIDEA: Elenco dei campi d'azione e dei temi prioritari, redatto principalmente dalla CDCA con il coinvolgimento di AGRIDEA e dell'UFAG;
 - Strumento per la gestione a breve termine dei temi trattati da AGRIDEA: Relazione/riunione annuale CDCA - UFAG - AGRIDEA (soggetta a controllo finanziario);
 - Capitolo con dettagli amministrativi.

Ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV)

La revisione totale della OSaIV ha ampliato notevolmente i compiti dei cantoni che sono fortemente coinvolti anche nel monitoraggio della comparsa e della diffusione degli organismi dannosi, mentre i loro compiti nell'ambito della lotta contro di essi non sono cambiati. I cantoni non possono più assumersi ulteriori compiti nel settore della salute delle piante, in particolare quando si tratta di un semplice spostamento del carico di lavoro dalla Confederazione ai cantoni. In caso contrario andrebbero aumentati gli indennizzi per i cantoni.

Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture (nuova)

Accogliamo con favore questa nuova regolamentazione. Essa raccoglie due richieste di lunga data dei cantoni, ovvero la possibilità di adottare misure locali o regionali coordinate per contenere la diffusione di organismi che non sono più in quarantena, indicando le principali misure a tal fine. Inoltre, risponde alla richiesta dei cantoni di poter combattere tali organismi dannosi utilizzando metodi di lotta biologica contro i parassiti, in particolare attraverso l'uso di antagonisti. I cantoni dovrebbero inoltre avere la possibilità di poter chiedere al Consiglio federale di stabilire (o revocare) misure di lotta coordinate.

BR 01 Verordnung über die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel (HasLV) / Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), SR 232.112.1

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Siamo favorevoli a quanto proposto in consultazione.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Siamo favorevoli a quanto proposto in consultazione.

- Dal punto di vista dell'approvvigionamento economico del paese, è fondamentale mantenere una produzione sufficiente di barbabietole da zucchero e le relative capacità di trasformazione e stoccaggio. Pertanto, i contributi per singole colture (CSC) devono essere stabiliti a un livello tale che, tenendo conto della situazione di mercato, rendano economicamente conveniente la coltivazione delle barbabietole e mantengano un volume quantitativo che permetta il funzionamento economico delle fabbriche di zucchero.
- Siamo favorevoli alla soppressione del contributo supplementare CSC per le barbabietole da zucchero, equivalente a una doppia sovvenzione.
- Questa approvazione è subordinata all'attuazione della Variante 1, sostenuta dal settore, nel regolamento sulle importazioni agricole.
- Siamo favorevoli anche all'aumento dei CSC per la produzione di patate, mais, foraggi e leguminose foraggere. Dal punto di vista dell'approvvigionamento economico del paese, ciò rappresenta un contributo al miglioramento del grado di autosufficienza effettiva, in quanto riguarda il principale fattore di input, ossia il seme.
- Sotto l'ottica dell'adattamento ai cambiamenti climatici, è anche da accogliere favorevolmente l'incentivazione della produzione di sementi. Si tratta di un passo verso varietà adattate alle condizioni locali.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Attualmente, per ottimizzare il coordinamento, definire i compiti del centro di consulenza e dare supporto alle esigenze del gruppo di clienti più importante di AGRIDEA, ovvero i cantoni, il sostegno finanziario da parte della Confederazione è stato regolamentato in due contratti. Un accordo di prestazione tra l'UFAG e la CDCA definisce i campi d'azione a lungo termine e i temi prioritari che AGRIDEA deve rendere operativi nel suo programma annuale. Sulla base del contratto di prestazione, una convenzione di sovvenzione tra l'UFAG e AGRIDEA regola i dettagli amministrativi della sovvenzione. Questo sistema collaudato, con le relative possibilità di controllo per l'UFAG e la CDCA e la libertà imprenditoriale per AGRIDEA, sarà sostituito da una semplice convenzione di sovvenzione.

Non possiamo concordare con la nuova proposta di regolamentazione. Chiediamo pertanto quanto segue.

- Il sostegno federale per AGRIDEA, il centro di consulenza ai sensi dell'art. 5 del regolamento sulla consulenza agricola, rientra tra gli obblighi della Ristrutturazione del sistema di compensazione finanziario e della suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (*Deutsch: Neugestaltung des Finanzausgleichs – NFA*).
- Questo sostegno deve essere regolato in un contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 2 LSu), che comprende almeno i seguenti punti:
 - Partner contrattuali: UFAG, CDCA, AGRIDEA
 - Durata del contratto: 01.01.2026 - 31.12.2029
 - Sostegno finanziario: almeno 8,2 milioni di franchi all'anno
 - Strumento per la gestione a medio termine dei temi che saranno trattati da AGRIDEA: Elenco dei campi d'azione e dei temi prioritari, redatto principalmente dalla CDCA con il coinvolgimento di AGRIDEA e dell'UFAG
 - Strumento per la gestione a breve termine dei temi trattati da AGRIDEA: Relazione/riunione annuale CDCA - UFAG - AGRIDEA (soggetta a controllo finanziario)
 - Capitolo con regolamentazione di altri aspetti di tipo amministrativo

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 5 cpv. 4	<p>Contrari</p> <p>4 Ogni quattro anni definisce, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, i suoi campi d'attività prioritari e le sue attività specifiche nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4.</p>	<p>I compiti di AGRIDEA sono descritti in modo sufficiente e definitivo nei paragrafi da 1 a 3. AGRIDEA non dovrebbe essere costretta a presentare una domanda di sostegno in quanto il sostegno è un compito della Confederazione.</p>
Art. 8 cpv. 2 e 3	<p>Favorevole con adeguamento</p> <p>Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea</p> <p>² La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto quadriennale di diritto pubblico, ai</p>	<p>Si chiede che l'aiuto finanziario ad AGRIDEA sia formalizzato attraverso un contratto di diritto pubblico. Tale contratto dovrebbe incorporare gli elementi centrali del sistema attuale, ovvero:</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
	<p>sensi dell'art. 16 cpv. 2 Lsu, tra l'UFAG, la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura e Agridea. Questo disciplina in particolare:</p> <p>a. l'importo dell'aiuto finanziario e le quote annuali;</p> <p>b. i campi d'attività prioritari indicati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura e le attività specifiche oggetto del sostegno, con i rispettivi obiettivi e criteri di valutazione;</p> <p>c. la durata dell'aiuto finanziario;</p> <p>d. il resoconto annuale.</p> <p>³ Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG e alla Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari.</p> <p>A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:</p> <p>a. il rapporto d'esercizio;</p> <p>b. il consuntivo;</p> <p>c. il preventivo;</p> <p>d. il programma d'attività per l'anno successivo;</p> <p>e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partner contrattuali: UFAG, CDCA, AGRIDEA. - Durata del contratto: 01.01.2026 - 31.12.2029. - Sostegno finanziario: almeno 8,2 milioni di franchi svizzeri all'anno come obbligo della Confederazione nei confronti dei Cantoni. - Strumento per la gestione a medio termine dei temi oggetto di AGRIDEA: Elenco dei campi d'azione e dei temi prioritari, redatto principalmente dalla CDCA con il coinvolgimento di AGRIDEA e UFAG. - Strumento per la gestione a breve termine dei temi trattati da AGRIDEA: Relazione / riunione annuale CDCA - UFAG-AGRIDEA (il controllo finanziario rimane invariato). - Capitolo con i dettagli amministrativi. <p>Le specifiche degli obiettivi, dei criteri di valutazione e del raggiungimento degli obiettivi sono in contraddizione con l'obbligo di PFN e devono essere eliminate.</p>

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

L'attuale soluzione per la protezione doganale dello zucchero scade alla fine del 2026. Il mantenimento della protezione doganale per lo zucchero è essenziale. Si sostiene questa misura dal punto di vista della sicurezza economica del paese e per offrire all'agricoltura una coltura economicamente interessante. Si sostiene la variante 1 (proposta della categoria: FSB, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse) perché:

- è stata concordata dall'intero settore;
- definisce il prezzo dello zucchero svizzero in modo trasparente, creando quindi trasparenza dei prezzi;
- offre una protezione doganale sufficiente, soprattutto grazie al livello più elevato della base rispetto alla variante 2 (alternativa dell'UFAG);
- garantisce una maggiore stabilità dei prezzi, riduce gli acquisti speculativi e consente comunque una certa elasticità dei prezzi;
- non possiamo comprendere l'accusa di un circolo vizioso nelle fonti.

Non si condivide la Variante 2 in quanto non offre alcun vantaggio rispetto alla variante 1.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
<p><i>Art. 5 Zollansätze für Zucker</i></p>	<p>Antrag: ändern Variante 1: Vorschlag SVZ, SZU, fial, Choco-/Biscosuisse Art. 5 Zollansätze für Zucker</p> <p><u>¹ Die Zollansätze der Tarifnummern 1701 und 1702 werden vom BLW in Anhang 1 Ziffer 18 festgelegt.</u></p> <p><u>² Das BLW überprüft die Zollansätze monatlich und setzt sie so fest, dass der Grenzschutz zwischen 0 und 14 Franken je 100 Kilogramm beträgt. Es passt die Zollansätze an, wenn der für den Folgemonat berechnete Grenzschutz mehr als 1 Franken je 100 Kilogramm vom aktuellen, auf ganze Franken gerundeten Grenzschutz abweicht.</u></p> <p><u>³ Der Grenzschutz besteht aus den Zollansätzen und den Garantiefondsbeiträgen nach Artikel 16 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016. Er wird nach der folgenden Formel berechnet: (Referenzpreis – Erhebungspreis) * 0.466667 + 7.</u></p> <p><u>⁴ Der Referenzpreis entspricht dem arithmetischen Mittel der Erhebungspreise der vorangehenden 60 Monate und wird jährlich für das folgende Kalenderjahr ermittelt. Er muss mindestens 55 und höchstens 90 Franken pro 100 Kilogramm betragen.</u></p> <p><u>⁵ Der Erhebungspreis ist das arithmetische Mittel aus:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La soluzione attuale per la protezione delle frontiere dello zucchero scadrà alla fine del 2026. Inoltre, due iniziative parlamentari richiedono una soluzione di seguito. • L'UFAG dispone di un gruppo di lavoro che copre l'intera catena del valore l'UFAG, la SECO e Réservesuisse, l'organizzazione che gestisce le scorte obbligatorie, hanno elaborato soluzioni successive, in particolare la variante 1, sostenuta dall'intero settore. • Si sostiene la variante 1 perché: <ul style="list-style-type: none"> ○ è stata concordata dall'intero settore; ○ determina il prezzo dello zucchero svizzero in modo trasparente; ○ offre una protezione doganale sufficiente, soprattutto grazie al livello più elevato della base rispetto alla variante 2 (alternativa dell'UFAG); ○ garantisce una maggiore stabilità dei prezzi, riduce gli acquisti speculativi e consente comunque una certa elasticità dei prezzi. <p>Non si condivide la variante 2 in quanto non offre alcun vantaggio rispetto alla variante 1.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
	<p><u>a. dem Zuckerpreis lose ab Werk in der Europäischen Union;</u></p> <p><u>b. dem Weltmarktpreis franko Zollgrenze Schweiz, nicht veranlagt;</u></p> <p><u>c. dem Preis für konventionellen Schweizer Zucker aus Schweizer Zuckerrüben, Basispreis ohne Rabatte, lose ab Werk in Franken je 100 Kilogramm.</u></p> <p>⁶ <u>Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Preise nach Absatz 5 dienen insbesondere:</u></p> <p><u>a. die Preise franko Zollgrenze, nicht veranlagt;</u></p> <p><u>b. die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Preise; und</u></p> <p><u>c. die repräsentativen Preisinformationen verschiedener Handelspartner.</u></p>	

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

- Si condivide la posizione del Consiglio federale. In caso di sospetto di infestazione da un organismo sottoposto a quarantena, non solo sono da mettere sotto quarantena, sequestrare, utilizzare o distruggere le merci o le colture, ma anche di proibire la piantagione o la coltivazione di piante ospiti, quando questo è mirato e appropriato. Poiché queste misure dovrebbero essere preventive, le perdite di raccolto devono essere risarcite. L'art. 96 OSaIV si applica in modo analogo.
- Non si condivide la delega di competenza ai servizi fitosanitari cantonali, anche se le merci dell'azienda infestata non sono ospiti dell'organismo di quarantena e non possono essere infestate (art. 10 cpv. 4 OSaIV). Si tratta semplicemente di un ulteriore trasferimento di lavoro senza compenso ai cantoni. Con la revisione totale della OSaIV sono stati trasferiti ai cantoni significativi oneri aggiuntivi, in particolare nel settore del monitoraggio. La modifica proposta segue questa stessa direzione, che respingiamo.
- L'affermazione del Consiglio federale secondo la quale le modifiche proposte non avrebbero impatti significativi in termini finanziari e di personale, nemmeno nell'ambito della OSaIV, non è sufficientemente motivata e spiegata. Ciò può spiegarsi con una conoscenza non sufficiente dell'attuazione a livello cantonale. Non si condivide quanto riportato al punto 10.4.20 o al punto 5.4.2 del rapporto esplicativo. Le risorse finanziarie e personali messe a disposizione dai cantoni per i servizi di protezione delle piante cantonali sono limitate e non possono essere ampliate. Si auspica che il Consiglio federale ne tenga conto. Inoltre, le indennità andrebbero essere aumentate (vedi OSaIV-DEFER-DATEC art. 21 cpv. 2 lett. a). Questa richiesta è stata avanzata dai cantoni sin dalla revisione totale dell'allora PSV all'attuale OSaIV.
- Accogliamo con favore la nuova possibilità di ottenere permessi di deroga in caso di carenze nelle forniture.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 2 lett. <i>g^{bis}</i>	Art. 2 lett. <i>g^{bis}</i> Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: <i>g^{bis} zona infestata (in caso di contenimento):</i> area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato; <i>h focolaio d'infestazione (in caso di eradicazione): ...</i>	Per chiarezza specificare anche che con focolaio di infestazione si intende una zona in fase di eradicazione.
Art. 10 Abs. 3		Art. 10 cpv. 3 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. e (si vedano le osservazioni all'art.13 cpv. 1 lett. e)
Art. 13 Abs. 1	Antrag: neu <u><i>^{1bis} Das zuständige Bundesamt prüft in jedem Fall, insbesondere bei der Anordnung der Massnahme nach Abs. 1 Bst. e die sinngemässe Entschädigungspflichtig nach Art. 96</i></u>	Art. 10 cpv. 3 in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. e Si condivide la proposta del Consiglio federale circa eventuali casi di sospetto di infestazione da parte di un organismo sog-

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
	PGesV.	<p>getto a quarantena, non solo di mettere sotto quarantena, sequestrare, distruggere o smaltire le merci o le colture, ma anche di vietare la piantagione o la coltivazione di piante ospiti, sebbene questa possa essere una misura mirata e adeguata. Poiché queste misure devono essere adottate in via preventiva, la perdita di raccolto deve essere risarcita. L'art. 96 OSaV si applica in modo adeguato.</p> <p>L'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 96, che prevede un risarcimento basato sull'equità, è da tempo criticato come insufficiente. L'obbligo di risarcimento dovrebbe come minimo essere riesaminato, in particolare, quando si adotta la misura preventiva ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. e.</p>

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

- Si sostengono in linea di principio i risultati del gruppo di lavoro della KOREKO.
- Tuttavia, per ragioni amministrative, si chiede che il termine per il rinnovo dei vigneti venga fissato a 20 anni. Non si condivide la possibilità di concedere autorizzazioni di reimpianto senza limiti di tempo, poiché in questo caso il carico di lavoro per l'autorità competente sarebbe troppo grande. Di fatto, a causa della mancanza di dati, non sarebbe più possibile rifiutare nessuna richiesta. Prima dell'insorgere della piaga della fillossera, la superficie dei vigneti era di gran lunga più estesa.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 3 Abs. 1 Bst. a	<p>Antrag: ändern ¹ Als Erneuerung gilt: a. die Wiederbepflanzung einer Rebfläche nach einem <u>weniger als zwanzig Jahre dauernden</u> Unterbruch der Bewirtschaftung;</p>	<p>Si sostengono in linea di principio i risultati del gruppo di lavoro della KOREKO. Tuttavia si chiede che il termine per il rinnovo dei vigneti venga fissato a 20 anni. Non si condivide la possibilità di concedere autorizzazioni di reimpianto senza limiti di tempo, poiché in questo caso il carico di lavoro per l'autorità competente sarebbe eccessivo e, di fatto, a causa della mancanza di dati, non sarebbe più possibile valutare ed eventualmente rifiutare alcune richieste. Prima dell'insorgere della piaga della fillossera, la superficie dei vigneti era molto più estesa.</p>
Art. 5 Abs. 2 Aufgehoben	<p>Antrag: neu/bisheriges Recht ² <u>Wird die Bewirtschaftung einer Rebfläche während mehr als zwanzig Jahren unterbrochen, so fällt die Zulassung dahin.</u></p>	<p>Si sostengono in linea di principio i risultati del gruppo di lavoro della KOREKO. Tuttavia si chiede che il termine per il rinnovo dei vigneti venga fissato a 20 anni. Non si condivide la possibilità di concedere autorizzazioni di reimpianto senza limiti di tempo, poiché in questo caso il carico di lavoro per l'autorità competente sarebbe eccessivo e, di fatto, a causa della mancanza di dati, non sarebbe più possibile valutare ed eventualmente rifiutare alcune richieste. Prima dell'insorgere della piaga della fillossera, la superficie dei vigneti era di molto più estesa.</p>

BR 07 Düngerverordnung (DüV) / Ordinanza sui concimi (OCon), SR 916.171

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Non prendiamo posizione poiché porta vantaggi amministrativi, ma non per i cantoni.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni

BR 08 Tierzuchtverordnung (TZV) / Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), SR 916.310

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Siamo favorevoli a quanto proposto in consultazione.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni

BR 09 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank (IdTVD-V) / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), SR 916.404.1

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

- Accogliamo favorevolmente l'adozione del numero RIS da parte della BDTA, come previsto dal concetto di dati di riferimento. A lungo termine, il numero RIS dovrebbe sostituire altre numerazioni.
- Tuttavia, la gestione ridondante del numero BDTA e del numero RIS deve essere consentita solo per un periodo di tempo limitato. Questo periodo deve essere utilizzato dalle organizzazioni che attualmente utilizzano il numero BDTA per l'introduzione del numero RIS. L'Art. 11, cpv. 1, lett. b non è convincente.
- L'introduzione del numero BUR deve essere accompagnata da una comunicazione della BDTA, poiché altrimenti l'introduzione non porterà alcun beneficio, ma genererà confusione.
- Inoltre, chiediamo la semplificazione dei processi amministrativi: gli allevatori già registrati presso la BDTA dovrebbero poter registrare direttamente nuove specie animali presso la BDTA, ma unicamente a condizione che qualsiasi nuova richiesta venga debitamente segnalata al veterinario cantonale o al servizio preposto.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 11	Antrag: ändern Art. 11 Abs. 1 Bst b ^{bis} (neu): <u>Ab 1.Januar 2030 ist die TVD-Nummer nicht mehr erforderlich.</u>	Accogliamo favorevolmente l'adozione del numero RIS da parte della BDTA, come previsto dal concetto di dati di riferimento. A lungo termine, il numero RIS dovrebbe sostituire altre numerazioni. Tuttavia, la gestione ridondante del numero BDTA e del numero RIS dovrebbe essere consentita solo per un periodo di tempo limitato. Questo periodo dovrebbe essere utilizzato dalle organizzazioni che attualmente utilizzano il numero BDTA per l'introduzione del numero RIS. L'Art. 11, cpv. 1, lett. b non è convincente.

BR 10 Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung von Schadorganismen der Kultur-pflanzen / Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

- Si accoglie favorevolmente la proposta di Ordinanza. Essa raccoglie due richieste di lunga data da parte dei cantoni, ossia quella di poter adottare misure locali o regionali coordinate contro organismi non più in quarantena al fine di frenare la loro diffusione ed elenca le principali misure da adottare. Comprende inoltre la richiesta dei cantoni di poter combattere tali organismi dannosi utilizzando metodi di lotta biologica contro i parassiti, in particolare ricorrendo all'uso di antagonisti.
- Prima di stabilire misure di lotta coordinate, il Consiglio federale ascolta comunque i cantoni. Tuttavia, questi dovrebbero aver facoltà di presentare una proposta. La lotta contro l'erba delle mandorle o la mosca della ciliegia sarebbe oggi a un punto molto diverso se i cantoni, con il sostegno della Confederazione, avessero potuto implementare il concetto di lotta coordinata a livello regionale.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 8	<p>Antrag: neu ¹ <u>Die Kantone können dem Bundesrat Schadorganismen und die koordinierte Bekämpfung zur Aufnahme in oder zur Streichung aus Anhang 1 beantragen.</u> ⁴² Die Kantone sind für die Umsetzung und die Kontrolle der koordinierten Bekämpfungsmassnahmen nach Anhang 1 zuständig. ^{2.3} Sie überwachen die Freilassung der in Anhang 2 aufgeführten Organismen, die im Rahmen der klassischen biologischen Bekämpfung verwendet werden.</p>	<p>Prima di stabilire misure di lotta coordinate, il Consiglio federale consulta comunque i cantoni. Tuttavia, questi dovrebbero aver facoltà di presentare una proposta. La lotta contro l'erba delle mandorle o la mosca della ciliegia sarebbe oggi a un punto molto diverso se i cantoni, con il sostegno della Confederazione, avessero potuto implementare il concetto di lotta coordinata a livello regionale.</p>

WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, SR 910.181

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

Siamo favorevoli a quanto proposto in consultazione.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni

WBF 02 Verordnung des WBF und des UVEK zur Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV-WBF-UVEK) /Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC), SR 916.201

Allgemeine Bemerkungen / Osservazioni generali:

- Si vedano anche le osservazioni relative alle modifiche della OSaIV e al nuovo regolamento sulle misure coordinate per la lotta contro gli organismi dannosi delle colture agricole.
- Si chiede l'aumento della tariffa giornaliera anche per il personale dei comuni e del cantone. La tariffa giornaliera andrebbe aumentata a un importo di fr. 800.-.
- Si chiede un adeguamento dei termini per la presentazione delle richieste, in modo che siano compatibili con il flusso di lavoro.

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
Art. 22	<p>Antrag: ändern <i>1 Gesuche um Abgeltungen für Überwachungs- und Bekämpfungsmassnahmen sind bis spätestens Ende März des Jahres einzureichen, das auf das Jahr folgt, in dem die Massnahmen durchgeführt wurden.</i> <u><i>1^{bis} (neu) Gesuche um Abgeltungen für Bekämpfungsmassnahmen sind bis spätestens Ende März des Jahres einzureichen, das auf das Jahr folgt, in dem die bekämpfungsmassnahmen abgeschlossen wurden.</i></u></p>	<p>È necessario trattare separatamente le misure di monitoraggio e le misure di controllo. Le seconde, infatti, possono durare più a lungo (si veda ad esempio con il coleottero giapponese).</p>
Allegato 1	<p>1. Cyperus esculentus Alles ablehnen</p>	<p>L'introduzione di un obbligo di notifica, tenuto conto della diffusione estesa di questa specie in Ticino, porterebbe un eccessivo carico amministrativo e di risorse umane non giustificato da una reale e concreta possibilità di intervento di estirpo.</p>
Allegato 1	<p><u>Variante A</u> 2 Diabrotica del mais (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) 2.1 Misure di lotta coordinate nelle regioni indenni a. Sono considerate regioni indenni quelle in cui non è stata constatata alcuna cattura o in cui la diabrotica</p>	<p>Dv è un organismo particolarmente pericoloso per le coltivazioni di mais, la cui lotta risulta difficile a causa della sua biologia e dell'impossibilità di utilizzare metodi di lotta diretta chimica o di altro tipo.</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Articolo, numero (allegato)	Antrag Richiesta	Begründung / Bemerkung Motivazione / Osservazioni
	<p>del mais è stata catturata una prima volta, ma non vi sono più state catture l'anno successivo.</p> <p>b. I Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell'UFAG.</p> <p>2.2 Misure di lotta coordinate nelle regioni infestate</p> <p>a. Sono considerate regioni infestate quelle diverse dalle regioni di cui al numero 2.1 lettera a del presente allegato.</p> <p>b. La coltivazione di mais su particelle sulle quali è stato coltivato mais durante l'anno civile in corso è vietata nell'anno civile successivo.</p>	<p>La rotazione stretta con colture non ospiti della Dv rappresenta una misura di lotta preventiva che si è dimostrata efficace anche in zone infestate. Riteniamo pertanto opportuna l'adozione della variante A.</p>